



**Orientamenti in merito all'applicazione  
dell'Abaco delle tipologie rurali del Parco del Ticino<sup>1</sup>**

**Approvato con Delibera di Consiglio di Gestione n. 125 del 5/11/2014**

Il Piano territoriale di coordinamento del Parco del Ticino (cfr. Deliberazione Giunta Regionale 2 agosto 2001 n. VII/5983 per l'approvazione della variante generale al Ptc del Parco regionale e la Deliberazione Consiglio Regionale 26 novembre 2003 n. VII/919 di approvazione del Ptc del Parco naturale) prevedeva inizialmente, tra gli elaborati di analisi facenti parte del quadro di riferimento conoscitivo del piano (cfr. comma 2 dell'articolo 4), un "**Abaco del territorio del Parco Ticino a fini paesistici**" (quindi, descrittivo di tutte le tipologie di elementi che compongono il territorio, ossia edilizi, paesaggistici, naturali, etc...), quale **strumento di indirizzo progettuale** da applicarsi in apposite casistiche, definite dalla Normativa tecnica allegata al piano stesso (cfr. artt. 6.11, 6.13, 6.B3.4, 7.C.7 e 7.C.14 per il Parco naturale ed 8.C.7, 8.C.14, 9.G.7, 9.G.15 ed 11 per il Parco regionale). In particolare, l'Abaco è stato realizzato nella forma di uno **strumento di indirizzo dedicato principalmente alle tipologie rurali e residenziali civili** (tradizionali), non essendo necessario estendere lo stesso alle altre categorie di elementi edilizi, decisamente minoritarie e meno soggette ad interventi rispetto allo stato di obsolescenza dell'epoca (in quanto ancora direttamente in uso o, comunque, meno degradati rispetto al quadro odierno, essendo passati circa 20 anni, periodo di tempo nel quale la cultura architettonica e paesaggistica e la scienza dei materiali si sono evolute in modo straordinario e, certamente, non prevedibile).

Va altresì aggiunto che il Ptc proponeva un'ottica di **applicabilità dell'Abaco legata ai soli casi in cui fosse necessario ricorrervi**, appellandosi alla capacità di valutazione dei tecnici rispetto all'omogeneità del contesto ove ciò non fosse possibile.

Successivamente, con Delibera di C.d.A. n. 129 del 29/10/2003, **il documento allegato alla Variante al Ptc è stato approvato quale regolamento**, ai sensi dell'art. 18.3.1 del Ptc, al fine di conferirvi piena valenza giuridica, poi modificato con Delibere di C.d.A. n. 13 del 31/01/2007 e n. 54 del 13/06/2007.

In seguito, ne è stata **ulteriormente estesa l'applicabilità a casistiche non formalmente previste dal Ptc**, in base a quanto previsto dal "Regolamento relativo alle modalità per l'individuazione e il recupero degli insediamenti rurali dismessi" (adottato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 106 del 26/10/2005, poi modificato con Deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 148 del 04/12/2008), in forza di quanto sancito dal comma 3.1 dell'articolo 18, che stabilisce che i regolamenti possano determinare la

<sup>1</sup> [http://www.parcoticino.it/upload/abaco\\_delle\\_tipologie\\_rurali\\_1.pdf](http://www.parcoticino.it/upload/abaco_delle_tipologie_rurali_1.pdf)

localizzazione e la graduazione dei divieti, oltre che disciplinare le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco.

Pur riconoscendone **l'utilità e l'importanza rispetto alle pratiche del passato**, emerge oggi, nel contempo, **la necessità di una revisione di tale strumento**, a fronte delle mutate condizioni al contorno rispetto a questioni di varia natura, a partire dalla diversa sensibilità verso tematiche, quali l'ambiente e la sostenibilità, con la relativa, innegabile influenza su vari aspetti delle culture architettoniche, quali le discipline di ordine materico, tecnologico, etc...

Dopo circa **20 anni dalla prima stesura dello strumento**, il contesto di riferimento è cambiato, in particolare, per quel che riguarda il quadro normativo vigente, che si è evoluto in modo significativo rispetto alla condizione presente all'epoca della redazione dell'Abaco. Inoltre, il patrimonio edilizio afferente alle altre tipologie presenti entro il territorio del Parco (quali, case isolate, capannoni artigianali ed industriali, etc...) è divenuto obsoleto e richiede interventi sempre più consistenti, fatto che evidenzia, quindi, la necessità di **addivenire ad un'integrazione ed un adeguamento** di quanto attualmente previsto dall'Abaco, che vada, ad esempio, a ricomprendere nuove parti dedicate alle tipologie in esso non ricomprese, al fine di fornire uno strumento che dia indirizzi progettuali omogenei su tutto il territorio, sempre nella considerazione di quanto previsto dal Ptc rispetto all'applicazione dell'Abaco, rispetto alle categorie di interventi che vi sarebbero soggetti, con particolare riferimento alle ristrutturazioni.

Una simile proposta nasce non solo in considerazione dell'insieme di attività attualmente intraprese dal Parco, ma anche alla luce dell'evoluzione tecnologica e tipologica che la scienza dei materiali ha esperito negli ultimi 20 anni, nonché delle significative modifiche subite dal quadro normativo di riferimento e dalle sensibilità comuni in materia di performance energetiche ed ambientali dei manufatti e di contenimento degli inquinanti atmosferici e di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli. Pertanto, una lettura estensiva e restrittiva dei caratteri prescrittivi dell'Abaco rispetto a manufatti non residenziali e agricoli produrrebbe effetti inopportuni sull'omogeneità di simili contesti e sulla relativa percepibilità (cfr. D.G.R. n. IX/2727 del 22/12/2011), considerato che per gli stessi sono ammessi solo interventi volti alla modifica parziale della configurazione degli stessi (ossia, dalla manutenzione ordinaria alla ristrutturazione edilizia).

Pertanto si vuole introdurre un orientamento interpretativo del Regolamento esistente, **volto ad ampliare, seppur entro i limiti di quanto sinora previsto, la gamma delle soluzioni materiche ammesse dall'Abaco**, facendo riferimento non solo a quanto espressamente definito dallo stesso, ma, nell'ottica del ruolo ricoperto da codesto Ente, ricorrendo anche all'opportunità di valutare, pur nel rispetto delle specificità di ogni contesto, l'ammissibilità di una serie di proposte che producano effetti del tutto simili a quanto stabilito dalla normativa vigente, con la sola eccezione di progetti che interessino edifici di comprovato valore storico. Di conseguenza, si propone un simile orientamento applicativo al fine di attualizzare, seppur temporaneamente e con una soluzione assolutamente interpretativa, quanto vigente in questo momento.

## **ORIENTAMENTI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DELL'ABACO DELLE TIPOLOGIE RURALI DEL PARCO DEL TICINO**

### **Punto 1 – “Questioni legate alle nuove discipline in campo di performance energetiche ed ambientali dei manufatti”**

A fronte di un dimostrato vantaggio rispetto alle performance energetiche ed ambientali dei manufatti legato ad una serie di interventi che vadano a modificare lo stato di fatto dei luoghi, con particolare riferimento al profilo materico delle chiusure verticali trasparenti (serramenti), si può consentire l'utilizzo di materiali non indicati attualmente all'interno dell'Abaco delle tipologie rurali, ma che garantiscano un effetto assolutamente analogo a quanto stabilito dallo stesso, a fronte del mantenimento della configurazione e dell'aspetto originale dell'elemento edilizio interessato. Allo stesso modo, a fronte di un dimostrato vantaggio rispetto alle performance energetiche ed ambientali dei manufatti, si potranno accettare soluzioni che garantiscano un effetto assolutamente analogo a quanto stabilito all'interno dell'Abaco delle tipologie rurali anche per quel che riguarda eventuali interventi sugli elementi oscuranti.

### **Punto 2 – “Questioni legate alle nuove discipline in campo di contenimento degli inquinanti atmosferici e di riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli”**

A fronte di un dimostrato vantaggio rispetto al contenimento degli inquinanti atmosferici ed alla riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli legato ad una serie di interventi che vadano a modificare lo stato di fatto dei luoghi, con particolare riferimento al profilo materico delle finiture esterne (pavimentazioni), si può ritenere accettabile l'utilizzo di materiali non indicati attualmente all'interno dell'Abaco delle tipologie rurali, purché garantiscano un effetto assolutamente analogo a quanto stabilito dallo stesso.